

CCXCVII.

1^a TORNATA DI MARTEDÌ 3 LUGLIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI

INDICE.

Disegno di legge.	Pag. 11151
Bilancio del tesoro (<i>Discussione</i>):	
Oratori:	
CHINAGLIA	11151
CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i>	11162
DE GAGLIA	11157-58-59
IMBRIANI	11161-62-63
LEVI	11161
RIZZETTI	11154
ROUX, <i>relatore</i>	11154
RUBINI	11153
SONNINO, <i>ministro del tesoro</i>	11153
	11158-84-86-89
	11185-88-90
	11157-59-83-84 87-89-90

La seduta comincia alle 10.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta antimeridiana, che è approvato.

Discussione del bilancio del tesoro pel 1894-95.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1894-95. (V. *Stampato* n. 290-A).

La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

Chinaglia. Entro nella discussione di questo bilancio, solo per rivolgere all'onorevole ministro del tesoro alcune raccomandazioni che non potrebbero trovar sede appropriata nei singoli capitoli. Esse si riferiscono ad argomenti su cui dovetti più volte, insieme con altri colleghi miei, richiamare l'attenzione del Governo e della Camera.

Alludo alle Società cooperative di lavoro. Non ho d'uopo di rammentare al ministro quali ragioni di ordine sociale ed economico inducessero gli amici della cooperazione ad invocare in favore di quei sodalizi provvide sanzioni di legge che appianassero loro le vie del lavoro.

L'onorevole ministro sa che questi voti vennero, sino ad un certo punto, esauditi con la legge del 1889, la quale, modificando alcune prescrizioni della legge di contabilità, accordò al Governo la facoltà di potere, sotto certe condizioni, ed entro certi limiti, chiamare direttamente all'appalto di pubblici lavori le associazioni cooperative.

Senonchè, fattasi quella legge, bisognava provvedere alla esecuzione di essa in modo che potesse corrispondere allo scopo suo il quale era appunto quello di facilitare agli operai la diretta assunzione delle pubbliche opere, affrancandoli non solo dai legami più o meno intollerabili con gli intraprenditori, ma anche da certe esigenze d'ordine burocratico ed amministrativo. Bisognava inoltre tener conto delle peculiari condizioni di questi nuovi contraenti con lo Stato, della loro deficiente provvista di capitali, del bisogno che li incalza a realizzare, il più prontamente che sia possibile, il prezzo delle loro opere, e del danno che li colpisce ad ogni remora, ad ogni impedimento frapposto nel dar mano ai lavori.

Ora io non dico che fosse cosa facile trovare acconcie misure per adattare l'esecuzione della legge a queste speciali condi-

zioni. Ognuno sa che la nostra legge di contabilità è irta di severi controlli e di rigidità, e che le nostre procedure amministrative abbondano di prescrizioni complicate e minuziose.

E non dico nemmeno che nulla si sia fatto per attenuare tali difficoltà. Rammento anzi con quanta cura l'onorevole Luzzatti, quando ebbe a reggere il Ministero del tesoro, cercasse di sistemare nelle forme più piane i rapporti delle cooperative con le pubbliche amministrazioni. Ma nonostante ciò, gravi inconvenienti perdurano ancora, i quali pongono quelle associazioni nei più duri frangenti.

Esse si lagnano, non sempre a torto, di ritardi pregiudizievole nell'approvazione dei contratti, nella liquidazione, nella consegna dei lavori, e nei pagamenti. Si lagnano di prescrizioni troppo severe, che, con loro incomodo e dispendio, sono state anche di recente imposte, circa l'autenticazione degli atti deliberativi delle loro assemblee.

Ora io raccomando caldamente all'onorevole ministro del tesoro di voler prendere a cuore la situazione di queste società di lavoro, facendo del suo meglio perchè la loro azione non rimanga paralizzata da soverchi impacci, e non sia deluso lo scopo della legge fatta in loro favore. Procuri a tal uopo l'onorevole ministro del tesoro di mettersi d'accordo col suo collega dei lavori pubblici, e con i vari dicasteri che si trovano in rapporti con queste società, e cerchino tutti che tali rapporti siano regolati nelle forme più semplici e consentanee alla natura ed ai mezzi delle società stesse.

Rimedi efficaci a molti inconvenienti si troveranno certamente, quando essi vengano escogitati da animi volenterosi di aiutare e sorreggere in questi primi loro passi gli sforzi dei lavoratori. Non si può a tutta prima pretendere che l'organizzazione di essi riesca perfetta. Dalla loro inesperienza e da quella specie di sudditanza in cui molti si trovano ancora rimpetto agli speculatori di mestiere, può certamente derivare qualche guaio: ma col tempo, con la pratica, e più di tutto con diligenti oculatezze si deve riuscire a discernere le vere dalle false cooperative, quelle che sanno far onore ai propri impegni, da quelle di cui sarebbe mal canto il fidarsi. Ora si precluda pure alle une l'adito alle contrattazioni, ma si dia modo alle altre di esplicare, il meglio che possono, la loro vitalità.

Da un rapporto ufficiale uscito alla luce nel 1892, sul modo con cui le società cooperative ottemperarono ai loro obblighi, appare che parecchie di esse, specialmente quelle dei braccianti, seppero ben costituirsi ed eseguire lodevolmente i lavori loro affidati. Non si dica adunque, come talvolta accade, generalizzando qualche caso e qualche inconveniente, che il tentativo fatto con la legge del 1889 non può approdare a buoni risultati; che le società di lavoro sono il nido degli speculatori; che l'interesse dello Stato ci va di mezzo. Tali giudizi, certamente esagerati, io credo che siano da mettersi con molti altri nel repertorio di quelle frasi fatte, che ognuno può trovare, a sua posta, tanto per deprimere, che per inalzare checchè gli piaccia.

Il vero è che di queste associazioni di lavoro ve ne sono di buone e di cattive, come vi sono di buoni e di cattivi intraprenditori. E se per poco si considerassero gli illeciti guadagni di questi ultimi, conseguiti alle spalle dello Stato, in ragione a dispendiosi litigi ed al danno di certe opere, si darebbero forse più equi giudizi intorno alle cooperative. Ad ogni modo, che l'esperimento fatto con la legge del 1889 non sia a ritenersi così pericoloso, come da taluno si crede, lo provano due fatti, per me eloquentissimi, e che devo, anche per altre ragioni, ricordare.

Tre anni dopo che andò in vigore la legge del 1889, l'onorevole Luzzatti, allora ministro del tesoro, presentò un disegno di legge che estendeva la somma dei lavori da potersi concedere alle cooperative dalle lire 100,000 alle 200,000, ed accordava inoltre altre larghezze, togliendo certe restrizioni della legge attuale. Scioltasi la Camera, questo medesimo disegno di legge venne ripresentato dall'onorevole ministro del tesoro Grimaldi, d'accordo col compianto ministro Genala.

Abbiamo dunque due Ministeri, il Ministero Di Rudini ed il Ministero Giolitti, i quali, sebbene l'uno contro l'altro armati, entrambi si accordarono su questo punto: che l'esperimento della legge del 1889, lungi dal testificare contro di essa, consigliava di allargarne la portata. E siccome tali proposte di allargamento vennero anche approvate tanto dalla Camera passata quanto dalla presente, abbiamo anche in favore di esse il suffragio di due Legislature.

Ciò nonostante le cooperative aspettano

ancora che quei provvedimenti siano tradotti in legge. L'onorevole Sonnino e la Camera sanno le ragioni di ciò, ed io su questo punto delicato non dirò altro se non quello che mi viene suggerito dalle consuetudini stesse del nostro Parlamento. Allorquando l'esame di un disegno di legge, che veramente interessa il Governo, subisce troppo lunghi ritardi, noi vediamo quasi sempre che il Governo stesso si rivolge, con speciali uffici, sia all'una che all'altra delle due Camere, perchè si conduca a termine il lavoro. Ora io non posso ritenere che all'onorevole mio amico Sonnino dispiaccia di raccomandare davanti al Senato con efficaci istanze, e col valido appoggio suo, l'approvazione di questa legge. Sono anzi sicuro che a lui questa parte deve riuscire assai gradita.

L'onorevole Sonnino sa che io gli parlo con aperta schiettezza, e tutt'altro che ispirato dal desiderio di acquistarmi favore o popolarità. Di ciò credo di aver dato recente prova, col mio voto sulla tassa del sale; dal quale, pur presentandone gli amari commenti, non volli ristarmi; convinto, nella mia onesta coscienza, che l'interesse supremo dello Stato doveva prevalere in una questione che toccava assai leggermente i consumi popolari, e li toccava più nell'apparenza che nella sostanza.

Ma con altrettanta schiettezza affermo e sostengo che è debito nostro occuparci seriamente a migliorare le condizioni del lavoro, ed emanciparlo da ogni specie di sfruttamento; che qualche soddisfazione bisogna pur dare ai voti delle classi lavoratrici, e che non si può, senza produrre fatali e sconcertanti effetti, mandare una legge, così a lungo aspettata, di anno in anno, di Ministero in Ministero, di Legislatura in Legislatura.

Qui, o signori, non è questione di distinguere tra l'una e l'altra assemblea. A queste distinzioni non badano le rappresentanze popolari che, di fronte alle mancate promesse si querelano con tutti noi, e colpiscono della stessa responsabilità tutto il sistema rappresentativo.

Voglia pertanto l'onorevole Sonnino trovare quei temperamenti che valgano, almeno su questo punto, a togliere ogni ragione di malcontento. (*Approvazioni*).

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Si riservi di parlare sull'articolo 6.

Rubini. Volevo parlare dei debiti che abbiamo; non posso quindi parlare sul debito vitalizio. (*Si ride*).

Presidente. Allora parli.

Rubini. Onorevole presidente, ossequente al di lei desiderio, io rinunzio a parlare, mi limito soltanto a pregare l'onorevole relatore del bilancio del tesoro e degli altri progetti che hanno tratto al debito pubblico, quando ne fanno il riassunto, di voler tener conto anche di tutti gli altri oneri, che non figurano come debito capitalizzato, ma figurano come annualità, le quali in fondo in fondo sono debiti come tutti gli altri. Non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. La legge del 1889 sulle cooperative ha naturalmente nella sua prima applicazione dato luogo a qualche difficoltà e a qualche incertezza, viste le molte formalità che richiede la nostra legge di contabilità.

L'amministrazione si è sempre adoperata, per quanto era possibile, a risolvere queste difficoltà: però bisogna cercare di evitare possibili abusi, e cioè che gli impresari capitalisti profittino delle facilitazioni concesse alle società cooperative, per evitare semplicemente le aste, e ottenere le concessioni in barba alla legge.

La questione a questo riguardo è complessa e di non facile soluzione. Ad ogni modo, il disegno di legge che estende i limiti assegnati dalla legge vigente è davanti al Senato, e so che la Commissione se ne sta occupando attivamente, tanto che due giorni fa ha rivolto delle interrogazioni al ministro dei lavori pubblici a proposito di qualche dubbio che presentano le formule usate negli articoli.

Posso assicurare l'onorevole Chinaglia che il mio collega dei lavori pubblici ed io daremo alla Commissione tutti gli schiarimenti opportuni e che terrò nel massimo conto le sue osservazioni.

Giacchè ho la parola, vorrei pregare l'onorevole Rizzetti di rimandare lo svolgimento del suo ordine del giorno a quando si discuterà l'altra legge, che è già all'ordine del giorno, e che riguarda la vigilanza sugli Istituti di emissione.

Riguardo alla seconda parte del suo ordine del giorno, io posso, sino da ora, assicurarlo che è intenzione del Governo di far

premure per quanto sia possibile presso gli Istituti a fin di ottenere la riduzione dello sconto; perchè, effettivamente credo che da ora in là non ci sia ragione di mantenerlo così alto. Prego perciò l'onorevole Rizzetti di convertire quella parte del suo ordine del giorno in una semplice raccomandazione, che dichiaro di accettare.

Presidente. Onorevole Rizzetti, come l'onorevole ministro ha osservato, il suo ordine del giorno trova sede più opportuna nel disegno di legge che è davanti alla Camera, per cui la pregherei di non insistere.

Rizzetti. Acconsento a rimandare la prima parte del mio ordine del giorno al disegno di legge riguardante il regolamento per la vigilanza degli Istituti di emissione, e, per la seconda parte, ringrazio l'onorevole ministro dell'affidamento, quasi sicuro, che mi ha dato, che in breve tempo il Governo farà di tutto affinchè sia ridotto lo sconto.

Posso assicurare l'onorevole ministro che egli renderà un segnalato servizio alla economia nazionale.

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Roux, relatore. Riguardo alle cooperative non ho nulla da aggiungere a quanto l'onorevole ministro ha risposto all'onorevole Chinaglia.

La Commissione aveva introdotto a favore di queste cooperative una piccola aggiunta, per i mandati a disposizione, ma l'ha ritirata in seguito alle assicurazioni che l'onorevole ministro ha dato alla Giunta, che, per il prossimo bilancio, sarà meglio regolata questa materia.

Per riguardo alle osservazioni dell'onorevole Rubini, io lo ringrazio dell'avviso, del monito...

Rubini. Oh! no.

Roux, relatore. ...delle avvertenze, date alla Commissione del bilancio.

Del resto, onorevole Rubini, Ella può osservare che nei documenti presentati dalla Commissione del bilancio, si parla del debito capitale dello Stato.

È verissimo quello che dice l'onorevole Rubini, che si dovrebbe tenere un conto nei bilanci di tutte le spese per le obbligazioni garantite, sebbene non emesse direttamente dallo Stato, ma è anche vero che la Giunta non ha inteso di comprendere nella sua ta-

bella e nei suoi dati quest'altro debito, che non è debito veramente di Stato.

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni nella discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Si dà lettura dello stato di previsione, avvertendo che s'intenderanno approvati colla semplice lettura quei capitoli sui quali non avvenga discussione.

TITOLO I. Spesa ordinaria. - Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti perpetui.* — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 442,443,095.26.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 6,321,194.44.

Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,273,703.28.

Capitolo 5. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (*Spese obbligatorie*), lire 1,125,905.02.

Capitolo 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 109,000.

Capitolo 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 305, serie 3^a (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 600,000.

Debiti redimibili. Capitolo 8. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 16,654,617.82.

Capitolo 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 15,423,140.58.

Capitolo 10. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299. (*Spesa obbligatoria*), lire 842,525.

Capitolo 11. Prestito inglese 3 per cento - Legge 8 marzo 1855 (Sardegna) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 426,280.02.

Capitolo 12. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, mo-

dificato con l'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 27,425,228.

Capitolo 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 31,693,140.

Capitolo 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,178,240.

Capitolo 15. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 16. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,142,360.

Capitolo 17. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 18. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, num. 6751 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 7,675,600.

Capitolo 19. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (Articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 3,456,850.

Capitolo 20. Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo, lire 1,704,578. 80.

Debiti variabili. — Capitolo 21. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 347,124.

Capitolo 22. Interessi dei buoni del tesoro (*Spesa obbligatoria*), lire 9,150,000.

Capitolo 23. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (*Spesa obbligatoria*), lire 8,647,710. 21.

Capitolo 24. Interessi dipendenti dai contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a

norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,629,400.

Capitolo 25. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1883, numeri 4785 e 5550 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 51,205.

Capitolo 26. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 27. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (*Spesa obbligatoria*), lire 875,000.

Capitolo 28. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 15,440,500.

Capitolo 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2^a) (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306. 29.

Capitolo 30. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (*Spesa obbligatoria*), lire 124,000.

Capitolo 31. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto (*Spesa obbligatoria*), lire 32,061,645.88.

Capitolo 32. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (*Spesa obbligatoria*), lire 12,727,000.

Capitolo 33. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (*Spesa obbligatoria*) 4,650,000 lire.

Capitolo 34. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari

costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula (*Spesa obbligatoria*), lire 19,927,750.

Capitolo 35. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 36. Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (*Spesa obbligatoria*), lire 118,000.

Capitolo 37. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova - Bassano (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a) (*Spesa obbligatoria*), lire 88,000.

Capitolo 38. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piacenza con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889, lire 1,500.

Capitolo 38 bis. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,200,000.

Capitolo 38 ter. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 5 della legge di approvazione del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1894-95) (*Spesa obbligatoria*), lire 5,300,000.

Debito vitalizio. --- Capitolo 39. Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 68,356,000.

Capitolo 40. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro per il servizio delle pensioni (*Interessi*), lire 3,600,000.

Capitolo 41. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero del tesoro (*Spesa obbligatoria*), lire 286,000.

Capitolo 42. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero delle finanze (*Spesa obbligatoria*), lire 1,507,000.

Capitolo 43. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (*Spesa obbligatoria*), lire 987,000.

Capitolo 44. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero degli affari esteri (*Spesa obbligatoria*), lire 53,000.

Capitolo 45. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero dell'istruzione pubblica (*Spesa obbligatoria*), lire 367,000.

Capitolo 46. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero dell'interno (*Spesa obbligatoria*), lire 875,000.

Capitolo 47. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero dei lavori pubblici (*Spesa obbligatoria*), lire 209,000.

Capitolo 48. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero delle poste e dei telegrafi (*Spesa obbligatoria*), lire 352,000.

Capitolo 49. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero della guerra (*Spesa obbligatoria*), lire 3,420,000.

Capitolo 50. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero della marina (*Spesa obbligatoria*), lire 508,000.

Capitolo 51. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero di agricoltura, industria e commercio (*Spesa obbligatoria*), lire 93,000.

Capitolo 52. Assegnazioni per pensioni straordinarie concesse dal 1° luglio 1893 (*Spesa obbligatoria*), lire 202,000.

Capitolo 53. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 800,000.

Dotazioni. — Capitolo 54. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 55. Spese pel Senato del Regno, lire 430,000.

Capitolo 56. Spese per la Camera dei deputati, lire 830,000.

Capitolo 57. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 860,000.

Spese generali di amministrazione. Ministero.

— Capitolo 58. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,222,681.86.

Capitolo 59. Personale straordinario, lire 51,760.

Capitolo 60. Spese d'ufficio del Ministero, lire 91,000.

Capitolo 61. Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (*Spese fisse*), lire 28,000.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 62. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 5,600.

Capitolo 63. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 12,000.

Capitolo 64. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 4,000.

Corte dei conti. — Capitolo 65. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,683,467.44.

Capitolo 66. Spese d'ufficio, lire 75,000.

Avvocature erariali. — Capitolo 67. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 838,159.92.

Capitolo 68. Personale straordinario, lire 80,000.

Capitolo 69. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 40,500.

Capitolo 70. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 27,200.

Intendenze di finanza. — Capitolo 71. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 2,653,316.56.

Capitolo 72. Personale straordinario, lire 155,580.

Servizio del tesoro. — Capitolo 73. Personale di ruolo per il servizio del tesoro, cioè: tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (*Spese fisse*), lire 835,321.61.

De Gaglia. Chiedo di parlare su questo capitolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Gaglia.

De Gaglia. Vorrei chiedere al ministro del tesoro se non creda di dovere studiare il modo di eliminare questa partita, che ammonta a quasi 2 milioni, passando il servizio di tesoreria agli istituti di credito.

Io credo che altra volta si siano fatti degli studi in proposito; pare però che nulla si sia concluso. Ora, che siamo stretti a denaro,

credo che sia proprio il caso di ritornare a fare questi studi per vedere se questo servizio possa utilmente, con economia dell'erario, essere affidato agli Istituti di credito.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Io non mi rifiuto a studiare l'argomento, che è già da parecchio tempo agli studi presso il Ministero del tesoro. Ma non è tanto semplice cosa come potrebbe parere a prima vista per la grande complicazione del servizio. Accetto nondimeno la raccomandazione dell'onorevole De Gaglia e ne farò argomento dei miei studi.

De Gaglia. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole De Gaglia ha facoltà di parlare.

De Gaglia. Ringrazio l'onorevole ministro; ma sono certo che le difficoltà, a cui accenna, potranno essere eliminate precisamente con la sua diligenza e con la sua intelligenza. E sono sicurissimo che gli studi approderanno a far sì che lo Stato faccia l'economia tanto desiderata di questi due milioni.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 73.

Capitolo 74. Spese d'ufficio delle tesorerie centrale e provinciali, e compensi ai gerenti provvisori (*Spese fisse*), lire 467,900.

Capitolo 75. Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 43,990.07.

Capitolo 76. Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 50,000.

Capitolo 77. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, lire 110,260.

Capitolo 78. Spese pei servizi del Tesoro, lire 91,100.

Capitolo 79. Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (*Spese fisse*), lire 17,000.

Capitolo 80. Spese di liti per l'Amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Capitolo 81. Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma), lire 30,000.

Regia zecca e monetazione. — Capitolo 82. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 50,260.

Capitolo 83. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 84. Spese d'esercizio della zecca (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 80,000.

Servizi diversi. — Capitolo 85. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 6,049,000.

Capitolo 86. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Spesa obbligatoria*), lire 455,456.22.

Capitolo 87. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente, di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), sull'abolizione del corso forzoso, lire 20,000.

Capitolo 88. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese di materiale, lire 100,000.

Capitolo 89. Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero, lire 34,000.

Capitolo 90. Indennità di tramutamento agl'impiegati ed al personale di basso servizio, lire 27,000.

Capitolo 91. Trasporti di registri, stampati ed altro per conto dell'amministrazione del tesoro, lire 1,000.

Capitolo 92. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 93. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 94. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 12,000.

Capitolo 95. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del tesoro e loro famiglie, lire 80,000.

Capitolo 96. Dispacci telegrafici governativi (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

Capitolo 97. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 98. Spese di stampa, lire 159,000.

Capitolo 99. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 26,000.

Capitolo 100. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 101. Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative

consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel gran libro, lire 12,000.

Capitolo 102. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'amministrazione centrale e provinciale, lire 35 mila.

De Gaglia. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Gaglia. Ho chiesto di parlare al capitolo 102 per fare una raccomandazione al ministro del tesoro, ed è quella di sollecitare la riforma dell'organico dei funzionari della categoria d'ordine, perchè questi, come si rileva dallo stesso bilancio, si trovano in una posizione d'inferiorità rispetto agli altri impiegati e pare che il loro avanzamento avvenga con molta lentezza. Sicchè sarebbe necessario che venissero sollecitamente fatte le relative riforme.

Rilevo ancora che non vi sarebbe una spesa maggiore, inquantochè c'è un fondo di 30.000 lire al numero 56, che si paga dal Ministero delle poste e dei telegrafi al Ministero delle finanze per il servizio delle Casse di risparmio postali; e con queste 30.000 lire, anzichè distribuirle come sussidi straordinari, sui quali, il più delle volte, i pezzi grossi sono quelli che guadagnano di più, io credo si potrebbe riformare l'organico dei funzionari della categoria d'ordine, togliendo la disparità di trattamento che vi ha ora tra di essi e gli altri impiegati.

Io non fo che raccomandare ciò che dalla stessa relazione si rileva e precisamente alla nota A all'articolo 58, dove si parla di questo ruolo organico.

Non ho potuto parlare al capitolo 58, perchè letto molto sollecitamente, ma poichè a questo capitolo 102 si parla di sussidi a impiegati di ruolo e straordinari, richiamo l'attenzione del ministro sulla necessità di riformare la carriera di questi impiegati d'ordine, tanto diversa da quella degli altri impiegati.

Roux, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Roux, relatore. Debbo far osservare all'onorevole De Gaglia che egli si è fermato ad esaminare una cifra di entrata e di spesa che era nella prima previsione del bilancio corrente, cioè nello stato di previsione presentato nel novembre ultimo. Ma successivamente furono presentate le note di variazioni,

di cui ha tenuto conto la relazione. In queste note di variazioni l'entrata di 30 mila lire fornita dalle Casse di risparmio non fu più adibita per nessuna spesa nè a favore de' pezzi grossi, nè de' piccoli; ma si è mandata in economia.

La Commissione conviene con l'onorevole De Gaglia che, quando le condizioni della finanza lo permetteranno, queste 30 mila lire vadano a beneficio piuttosto degli impiegati d'ordine che non di quelli, che egli chiama i pezzi grossi; ma per intanto esse debbono restare a beneficio del bilancio.

Sonnino, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Posso assicurare l'onorevole De Gaglia, senza entrare nei particolari della questione da lui trattata, che in occasione degli studi per le riforme organiche da farsi presso tutti i Ministeri, terrò particolare conto delle sue raccomandazioni ed esaminerò tutta la questione del personale.

De Gaglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Gaglia.

De Gaglia. Ringrazio il relatore ed il ministro dei chiarimenti datimi, e prendo atto delle loro dichiarazioni, in vista anche degli studi che saranno fatti sulla questione della carriera di questo personale d'ordine.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni rimane approvato il capitolo 102.

Capitolo 103. Spese casuali, lire 60,000.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori. — Capitolo 104. Personale (*Spese fisse*), lire 49,583. 30.

Capitolo 105. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (*Spesa d'ordine*), lire 245,445.

Capitolo 106. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 1,930.

Capitolo 107. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (*Spesa d'ordine*), lire 686,100.

Stabilimenti minerari. — Capitolo 108. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Sorveglianza alle miniere di Agordo concesse in affitto - Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario, lire 7,500.

Capitolo 109. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di ma-

teriale per la parte che non è a carico dello attuale affittuario - Spese riguardanti la miniera di Agordo che non sono a carico dell'affittuario, lire 14,500.

Capitolo 110. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana nonchè della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'amministrazione (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 4,150.

Capitolo 111. Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana e sussidi agli operai di Agordo dispensati dal servizio (*Spese fisse*), lire 44,000.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour). — Capitolo 112. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 105,687.50.

Capitolo 113. Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico, lire 7,000.

Capitolo 114. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto, lire 30,000.

Capitolo 115. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (*Canali Cavour*) (*Spesa d'ordine*), lire 10,500.

Capitolo 116. Opere di manutenzione ordinaria e riparazioni urgenti, lire 290,000.

Capitolo 117. Fitti, canoni ed annualità passive (*Spese fisse*), lire 22,600.

Capitolo 118. Spese per imposte e sovrimposte (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 259,000.

Capitolo 119. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 9,000.

Capitolo 120. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 12,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 121. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 2,000,000.

Capitolo 122. Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,000,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti variabili.* — Capitolo 123. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della

legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, numero 1483 (*Spesa obbligatoria*), lire 210,000.

Capitolo 124. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

Capitolo 125. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2° della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (*Spesa ripartita ed obbligatoria*), lire 1,272.

Capitolo 126. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 400,932.99.

Capitolo 127. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 128. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria*.

Capitolo 129. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed articolo 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, numero 3003, lire 4,000,000.

Capitolo 130. Annualità da corrisponderci alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'articolo 9, comma 3° e 7°, della convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc.

(Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3^a) (Quinta annualità), lire 2,758,600.

Capitolo 131. Annualità da corrisponderci alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3° e 6°, della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3^a) (Quinta annualità), lire 2,127,000.

Capitolo 132. Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Seconda rata), lire 1,750,000.

Spese generali di amministrazione. — Capitolo 133. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 13,000.

Capitolo 134. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 11,913.33.

Capitolo 135. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 56,000.

Capitolo 136. Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico, lire 70,000.

Capitolo 137. Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti e dei buoni di cassa, lire 249,500.

Capitolo 138. Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (*Spesa ripartita*), lire 18,000.

Capitolo 138 bis. Spesa per cambio, interessi e trasporti in dipendenza del ritiro dall'estero delle monete divisionali d'argento (Legge 29 marzo 1894, n. 114), lire 5,000,000.

Spese diverse. — Capitolo 139. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 306,930.

Capitolo 140. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 12,000.

Capitolo 141. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 142. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul

riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 143. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562), per memoria.

Imbriani. Chiedo di parlare sul capitolo 143.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imbriani. La cifra per il monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, è qui segnata per memoria. Ma i milioni spesi già sommano ad alcune decine; e quelli da spendersi poi non si sa quanti saranno!

Una voce. Sedici!

Imbriani. Non si sa... Si dice sedici, ma poi bisogna vedere quanti saranno.

Perchè sembra che il giudizio delle persone tecniche sia differente; e prima che il monumento sia giunto a termine, si prevedono, non voglio dire una cifra esagerata, si prevedono...

Brunetti Gaetano. 50 o 60 milioni.

Imbriani. .. già, da 50 a 60 milioni.

Intanto in fatto sta che il monumento lo vedranno le generazioni venture, forse! Pel momento però le cose sono organizzate in modo che sfuggono al controllo del Parlamento, poichè sono sotto la direzione immediata del presidente del Consiglio.

Una voce. No.

Imbriani. È la legge che vuole così. E son disposte le cose in modo che non vi si interessano molto le persone che dovrebbero spingerle innanzi. (*Interruzione dell'onorevole U. Levi*).

Il deputato Levi parmi faccia parte della Commissione?

Levi Ulderico. Sì.

Imbriani. Allora siete competente in materia, e potete giudicare meglio e più da vicino; ed anche voi dovete convenire che l'organismo della Commissione e l'indirizzo tecnico procedono in modo da non spinger troppo gli interessati ad affrettare l'opera. Ci sono stipendi fissi, si sono creati degli uffici.

Levi U. È naturale!

Imbriani. E poichè il deputato Levi ha detto: è naturale, dirò che certi stipendi fissi non li credo compatibili con certi uffici; per esempio, col mandato legislativo: perchè, quando c'è qualche cosa di fisso e di determinato per certi posti, questi pongono in una posizione differente dagli altri, in una posi-

zione di privilegio, le persone che ne godono. E perciò io richiamo l'attenzione della Camera sopra questo fatto.

Si è voluto fare una semplice opera architettonica di ciò che poteva essere un monumento molto più utile, molto più proficuo. Per esempio, se dietro questo monumento si fosse fatto il nuovo palazzo del Parlamento, noi non avremmo avuto più un'opera semplicemente architettonica, ma un edificio veramente utile, ed anche, se si vuole, necessario. Tanto, da qui a pochi anni, questo palazzo sarà ben necessario di costruirlo; perchè quest'aula che è forse la più bell'aula di Parlamento, che esista, è in cartone e in legno (*Si ride*), e quindi non passerà molto tempo che dovrà essere rinnovata.

Ora io credo che, in momenti come questi, nei quali il Governo ha creduto di dover chiedere al paese sacrifici di tutti ed a tutti, il sacrificio fin di quel tal decoro che ha una nazione in faccia all'estero di non farsi ricordare la mancanza ai propri impegni, e sacrifici fin sui bisogni più necessari della vita, sul sale, credo che si debba andare un poco a rilento nello sperperare milioni, solo per un monumento.

E non mi pare neppure che sia un modo degnissimo d'onorare la memoria del primo Re d'Italia quello di ricorrere all'Erario dello Stato, in una misura così enorme per non fare nulla di fecondo.

A proposito, una cosa che mi ha veramente colpito, è stato il vedere che, mentre il Governo cercava tutte le risorse possibili per provvedere ai bisogni della nazione, noi abbiamo visto passare il capitolo 54, senza che alcuno proponesse nè una riduzione della dotazione della Casa Reale, nè che la Lista Civile dovesse contribuire coll'imposta di ricchezza mobile, come è dovere di tutti, per ogni reddito.

Presidente. Sono capitoli votati, onorevole Imbriani.

Imbriani. Lo so, signor presidente. Il capitolo 54 è stato votato. Mentre io entravo si leggeva il capitolo 60. Mi duole d'essere entrato nell'Aula due minuti dopo. Non si fa che leggere in fretta.

Presidente. Onorevole Imbriani, ci sono stati tre discorsi! Si limiti a discutere il capitolo.

Imbriani. Vengo a questo capitolo, che ha molta analogia con quell'altro.

Presidente. Ma no, parli del monumento e non d'altro.

Imbriani. Io, per esempio, ricorderò, a titolo d'onore per Vittorio Emanuele, che Egli seppe, in momenti difficili per il paese, rinunciare ad una parte della sua lista civile.

Voci. Questo non è il tema.

Imbriani. Nel tema del monumento ci siamo.

Presidente. Venga al capitolo, Le ripeto.

Imbriani. Vittorio Emanuele aveva sentito questo dovere di cittadino italiano, di non potere, in momenti difficili, smungere di più l'erario nazionale, anzi aveva sentito il dovere di rinunziarvi; e quindi dico che volendo onorare la sua memoria, non si deve certamente ricorrere a nuovi smungimenti. Questo è evidente.

Del resto io vorrei proprio che la condotta degli uomini i quali hanno lasciato traccia di loro nella storia, e traccia feconda, fosse imitata, e servisse d'esempio a ministri ed a Re.

In quanto poi al contributo per la tassa di ricchezza mobile, mi lasci dire, signor presidente, che io proprio non comprendo come il Ministero non l'abbia applicata. È cosa proprio da biasimarsi, e il popolo italiano la osserva e la biasima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Quando verremo innanzi alla Camera col disegno di legge che provvederà alla spesa pel monumento a Vittorio Emanuele, discuteremo.

Protesto, intanto, contro parole che non avrei voluto che si pronunziassero in questa Aula. Fortunatamente non possono andare così in alto, come l'oratore ha pensato, e le allusioni, poco opportune per me, non hanno alcuna importanza.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma non è il caso.

Imbriani. Scusi, gli lascia dire: *poco opportune!* Protesto!...

Crispi, presidente del Consiglio. Poco opportune è una frase meno viva delle frasi vivissime pronunziate dall'oratore.

Imbriani. Io le credo opportunissime.

Crispi, presidente del Consiglio. Ed io no.

Imbriani. È questione d'opinioni.

Crispi, presidente del Consiglio. Quando verrà il momento, potremo discuterne; ora non è il momento.

Il monumento a Vittorio Emanuele è, più

che un'opera nazionale, un ricordo al primo Re che non soltanto lavorò per l'unità, ma ci condusse a Roma. Non era così facile a Re cattolici di compiere la grande opera della instaurazione d'Italia nella sua capitale. Vittorio Emanuele fece grandi cose; ma questa ultima vale tutte le altre.

Il monumento che l'Italia innalza al suo primo Re, è il compimento di uno di quei doveri che lascia un'orma sicura nell'avvenire della storia italiana.

Il presidente del Consiglio presiede la Commissione generale del monumento. Ci è poi una Commissione esecutiva, la quale è composta di persone rispettabilissime, superiori a qualunque sospetto, e che non possono in alcun modo essere censurate in questa Camera. Io non so quale somma ancora ci vorrà per completare il monumento.

L'opera, in questi ultimi anni, è andata a rilento per le condizioni della finanza: e non crediamo che ora sia il momento opportuno per affrettarla, tanto più che vi è in bilancio ancora una somma, la quale basterà per i lavori di quest'anno.

Il concetto che il monumento possa essere anche il palazzo del Parlamento è antico, ed è mio. Vi è, anzi, un progetto fatto dall'architetto Sacconi per la costruzione dell'Aula in quel luogo e per fare tutt'occhè che sarà necessario, mediante una piccola spesa che varrà a completare il monumento nazionale.

Ma ripeto, sono discorsi inutili per ora. Quando la Camera si occuperà del disegno di legge che a tempo debito presenteremo, si potrà discutere e del passato e dell'avvenire: oggi è fuori luogo parlarne, perchè il capitolo è notato *per memoria*.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Anzi tutto non ho mai parlato della inopportunità del monumento a Vittorio Emanuele, non ho detto una parola su questo punto. Quando il presidente del Consiglio ha creduto abilmente di deviare...

Crispi, presidente del Consiglio. Ho parlato della inopportunità di altre questioni, accennate dall'oratore e le quali non hanno attinenza con quella del monumento. Ella venne tardi; ci siamo capiti tutti e due, non è argomento di oggi. Se fosse venuto a tempo avremmo discussa anche quella questione anch'essa più delicata.

Imbriani. Sì, lo capisco...

Crispi, presidente del Consiglio. Ed io pure lo capisco.

Imbriani. Vi ho ricordato forse qualche dovere di ministro non adempiuto.

Crispi, presidente del Consiglio. Questo lo vedremo.

Presidente. Ma non divaghiamo, onorevole Imbriani...

Imbriani. Permetta, signor presidente; Ella ha lasciato dire al presidente del Consiglio una parola di protesta, ed io, a mia volta, protesto contro le parole del presidente del Consiglio...

Presidente. Ma onorevole Imbriani...

Imbriani. ... perchè il ricordare ai ministri il loro dovere, mi sembra che sia il primo diritto dei deputati!

Presidente. Sì, ma la prima cosa è che la discussione rimanga nei limiti dell'argomento che si discute. Ora di più il capitolo per il monumento a Vittorio Emanuele non ha neppure stanziamento.

Imbriani. Lo comprendo, signor presidente, ma Ella sa che certi ricordi trovano proprio la loro sede opportuna in alcune discussioni. Era sede opportuna questa ricordare la condotta di Vittorio Emanuele in alcune occasioni, e quindi dar lode a quei ministri che gli avevano consigliata quella condotta.

Anzi dirò al presidente del Consiglio che se c'è qualche cosa di opportuno in Italia in questo momento, dopo i vostri provvedimenti finanziari, è proprio quel ricordo che è sentito da tutti, onorevole presidente del Consiglio, ed è sentito anche in quest'Aula.

Presidente. Venga al capitolo, onorevole Imbriani.

Imbriani. Non dico altro; ho già detto abbastanza, quando ho ricordato certi doveri di cittadini e di Re.

Crispi, presidente del Consiglio. Ed io ho detto abbastanza per farmi comprendere.

Imbriani. Ho capito perfettamente, ed è perciò che dando a voi la responsabilità, a voi ne viene il biasimo.

Crispi, presidente del Consiglio. Il biasimo lo rigetto, la responsabilità l'accetto.

Presidente. Venga al capitolo, onorevole Imbriani.

Imbriani. Ora se un monumento a Vittorio Emanuele era un dovere per l'Italia... (*Commenti*).

Sì, era un dovere per l'Italia, come è un

dovere per l'Italia un monumento a Garibaldi, un monumento a Mazzini, i cui fondi sono già votati e di cui il Governo non si è mai occupato, neppure per farlo iniziare; e questo è per voi un altro biasimo.

Ma se questo monumento dovesse costare molto denaro della nazione che potrebbe essere rivolto a scopi più proficui, più utili, allora avremo una specie di reato, nè più nè meno, qual'è lo sperpero del denaro nazionale. In questo modo, non si onorerebbe affatto la memoria di Vittorio Emanuele, e credo che il Parlamento abbia il diritto di stabilire certi limiti e di conoscere la spesa effettiva per la costruzione di questo monumento.

Presidente. Quando verrà presentato il disegno di legge lo discuteremo.

Imbriani. Ma se vi è il capitolo *per memoria*...

Presidente. Ma non esiste lo stanziamento...

Imbriani. Del resto, onorevole presidente, quante volte si dicono cose che sono le mille miglia lontane dall'argomento. Figuriamoci se a proposito di questo capitolo non siamo nell'argomento.

Quante volte il presidente del Consiglio, nel rispondere ad una questione di attualità politica, non è venuto a ricordare la storia di un secolo; non è venuto a parlare della Bulgaria? Eppure codeste questioni nulla avevano a che fare col tema della discussione.

Quindi, in quanto a divagazioni, io credo di farne molto meno del presidente del Consiglio! (*Oh! oh!*)

Quanto alla sostanza, ripeto che Parlamento e paese hanno diritto di sapere quanto si spenderà per questo monumento; ed insisto sopra di ciò.

Il presidente del Consiglio ha detto: non lo so neppure io; e lo credo; non lo sapete voi, non lo sa la Commissione, non lo sa nessuno, perchè è un pozzo senza fondo.

Crispi, presidente del Consiglio. Non ammetto che sia un pozzo senza fondo!

Imbriani. Sì!

Crispi, presidente del Consiglio. No!

Imbriani. Calcolate ciò che si è speso per le costruzioni e ciò che era previsto!

Dite quanto si è speso fino ad ora esattamente!

Lo saprà il deputato Levi.

Levi. Questa è una cosa a parte!

Imbriani. È una cosa a parte! Ma intanto nessuno di voi parla, nessuno vuol dire quanto

si spenderà, ma tutti sanno però che pagherà certamente il popolo italiano!

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato il capitolo 143 *per memoria*.

Capitolo 143 *bis*. Anticipazione da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (*Spesa d'ordine*), lire 1,637,764.

Capitolo 143 *ter*. Rimborsi ai comuni della Toscana per effetto della legge 14 luglio 1864, n. 1831, sulla perequazione dell'imposta fondiaria, lire 51,200.

Categoria seconda. *Movimento di capitali*. — *Estinzione di debiti*. — Capitolo 144. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1^o dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 5,734,983. 12.

Capitolo 145. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 22,763,424. 38.

Capitolo 146. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 3,419,410.

Capitolo 147. Prestito inglese 3 per cento - Legge 8 marzo 1855 (Sardegna) Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,573,719. 98.

Capitolo 148. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e Regio Decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 149. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,070,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 229 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 54,000.

Capitolo 150. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 151. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24

luglio 1877 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 15,415.

Capitolo 152. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Capitolo 153. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al tesoro per servizio delle pensioni (*Ammortamento*), lire 37,386,000.

Accensione di crediti. — Capitolo 154. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto Municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003), lire 4,000,000.

(I capitoli n. 155, 156 e 157 colla nota di variazione del 21 febbraio 1894, n. 270 *bis* furono trasportati nella *Categoria prima - Spese effettive*, sotto i numeri 38 *bis*, 38 *ter* e 143 *bis*).

Categoria terza. — *Costruzione di strade ferrate*. — Capitolo 158. Pagamento alle Province ed ai Comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (articolo 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 159. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (articolo 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Categoria quarta. *Partite di giro*. — *Servizi diversi*. — Capitolo 160. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a) (*Spesa obbligatoria*), lire 424,864.

Capitolo 161. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (*Interessi*).
 - » n. 5. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (*Interessi*).
 - » n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legati* nelle provincie napoletane.
 - » n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
 - » n. 8. Debiti redimibili iscritti nel gran libro (*Interessi e premi*).
 - » n. 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro (*Interessi e premi*).
 - » n. 10. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 11. Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855), Sardegna, (*Interessi*).
 - » n. 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Interessi*).
 - » n. 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Interessi*).
 - » n. 15. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890 n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie (*Interessi*).
 - » n. 16. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (*Interessi*).
 - » n. 17. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Interessi*).
 - » n. 18. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (*Interessi*).
 - » n. 19. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) (*Interessi*).
 - » n. 22. Interessi dei buoni del tesoro.
 - » n. 23. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 aprile 1892, n. 111).
 - » n. 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 25. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 (*Interessi*).
 - » n. 26. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
 - » n. 27. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
 - » n. 28. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002.
 - » n. 30. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Legge 6 agosto 1893, n. 491).

all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304, lire 13,231,520.

Capitolo 162. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111, lire 1,468,893 e 99 centesimi.

Capitolo 163. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (*Spesa obbligatoria*), lire 6,982.

Capitolo 164. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori (*Spesa obbligatoria*), lire 2,324,400.

Capitolo 165. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (*Spesa obbligatoria*), lire 509,991. 56.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 819,835,761. 40.

Categoria II. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 75,596,952. 48.

Totale spese reali, lire 895,432,713. 88.

Categoria IV. Partite di giro, 17,966,651 lire e 55 centesimi.

Totale generale, lire 913,399,365. 43.

Pongo a partito lo stanziamento complessivo a cui ascende lo stato di previsione per il Ministero del tesoro in lire 913,399,365. 43.

Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

Rileggo l'articolo 1 che include l'approvazione dello stato di previsione testè dalla Camera approvato:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A. »

Si dà lettura dell'elenco A.

- Capitolo n. 31. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).
- » n. 32. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate con la legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 33. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea, e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 34. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea ed Adriatica, e 69 per quello della rete Sicula).
 - » n. 35. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 36. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 37. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a).
 - » n. 38 *bis*. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
 - » n. 38 *ter*. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 5 della legge di approvazione del bilancio del tesoro per l'esercizio 1894-95).
 - » n. 39. Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1^o luglio 1893.
 - » n. 40. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (*Interessi*).
 - » n. 41. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1^o luglio 1893 del Ministero del tesoro.
 - » n. 42. Id. del Ministero delle finanze.
 - » n. 43. Id. del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
 - » n. 44. Id. del Ministero degli affari esteri.
 - » n. 45. Id. del Ministero dell'istruzione pubblica.
 - » n. 46. Id. del Ministero dell'interno.
 - » n. 47. Id. del Ministero dei lavori pubblici.
 - » n. 48. Id. del Ministero delle poste e dei telegrafi.
 - » n. 49. Id. del Ministero della guerra.
 - » n. 50. Id. del Ministero della marina.
 - » n. 51. Id. del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
 - » n. 52. Id. straordinarie.
 - » n. 53. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri e legalmente dovuti.
 - » n. 57. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 80. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico.
 - » n. 84. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 85. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero.
 - » n. 86. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
 - » n. 92. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 93. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 96. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 97. Spese postali.
 - » n. 100. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- Capitolo n. 105. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori
- » n. 107. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale - Officina fabbricazione carte-valori
 - » n. 110. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'amministrazione.
 - » n. 115. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni - Canali Cavour.
 - » n. 118. Spese per imposte e sovrainposte - (idem).
 - » n. 119. Spese di coazioni e di liti - (idem).
 - » n. 120. Aggió agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate - (idem).
 - » n. 123. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 124. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e di Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 125. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
 - » n. 126. Annualità da pagarsi alla cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 127. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.
 - » n. 139. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 140. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 141. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 142. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 143 *bis*. Anticipazioni da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esequimento dell'articolo 11 della legge 11 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 144. Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
 - » n. 145. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento.
 - » n. 146. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento.
 - » n. 147. Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) - Ammortamento.
 - » n. 148. Obligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, numero 5794) Ammortamento.
 - » n. 149. Obligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299).
 - » n. 150. Rimborso di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.
 - » n. 151. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto di Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*).
 - » n. 152. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

- Capitolo n. 153. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni - Ammortamento.
- » n. 158. Pagamento alle Provincie ed ai Comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).
 - » n. 159. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).
 - » n. 160. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª).
 - » n. 161. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153 ed all'articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304.
 - » n. 162. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111.
 - » n. 163. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
 - » n. 164. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.
 - » n. 165. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero delle finanze.

- Capitolo n. 17. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1º marzo 1886, n. 5222 e 3682.
- » n. 24. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 25. Spese postali.
 - » n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 33. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 41. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
 - » n. 45. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 46. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
 - » n. 47. Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 51. Annualità e prestazioni diverse.
 - » n. 56. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 57. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 58. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse Ecclesiastico).
 - » n. 59. Spese di liti (Idem).

- Capitolo n. 66. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97 - articolo 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
- » n. 67. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).
 - » n. 70. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (idem).
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 72. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (idem).
 - » n. 73. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (idem).
 - » n. 74. Restituzioni e rimborsi (idem).
 - » n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).
 - » n. 87. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).
 - » n. 88. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (gabelle).
 - » n. 91. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (idem).
 - » n. 92. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (tasse di fabbricazione e di vendita).
 - » n. 93. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 94. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.
 - » n. 100. Costruzioni di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 101. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (dogane).
 - » n. 103. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).
 - » n. 105. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 106. Restituzione di diritti indebitamente esatti (dazio consumo).
 - » n. 110. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Privative*).
 - » n. 111. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 115. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (lotto).
 - » n. 116. Aggio d'esazione (idem).
 - » n. 117. Vincite al lotto.
 - » n. 123. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 124. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi; trasporto di tabacchi e dei materiali diversi e spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi.
 - » n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

Capitolo n. 136. Paghe agli operai delle saline.

- » n. 137. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 139. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
- » n. 140. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 142. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 143. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 144. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero. (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
- » n. 146. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 150. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio.
- » n. 151. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.
- » n. 152. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 158. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 160. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico)
- » n. 162. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).
- » n. 164. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 165. Somme rimosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma.
- » n. 166. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 167. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » n. 168. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
- » n. 176. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 177. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (asse ecclesiastico),
- » n. 178. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- » n. 179. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 180. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » n. 181. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
- » n. 182. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 183. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
- » n. 184. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
- » n. 185. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
- » n. 186. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
- » n. 187. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

Capitolo n. 188. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Comune di Napoli).

- » n. 189. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
- » n. 190. Fitto di locali (idem).
- » n. 191. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli art. 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).
- » n. 192. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 193. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
- » n. 194. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (idem).
- » n. 195. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).
- » n. 196. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
- » n. 197. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
- » n. 198. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).
- » n. 199. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
- » n. 200. Fitto di locali (idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Capitolo n. 9. Dispacci telegrafici governativi.

- » n. 10. Spese postali.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 17. Spese di giustizia.
- » n. 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative

Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 5. Dispacci telegrafici governativi.

- » n. 6. Spese postali.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 34. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Capitolo n. 11. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

- » n. 16. Spese di liti.
- » n. 17. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 18. Spese postali.
- » n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 42. Pinacoteche, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).

- Capitolo n. 61. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie.
- » n. 71. Propine ai componenti le commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti tecnici e nautici.
 - » n. 76. Propine per esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.
 - » n. 101. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 102. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali. Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti. Onere del Governo, secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 132. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno.

- Capitolo n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3ª.
- » n. 13. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 118. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici.

- Capitolo n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 59. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 63. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il collegio arbitrale istituito ai termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.
 - » n. 68. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 70. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, 20 luglio 1890, n. 6980 (art. 10) e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
 - » n. 355. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
 - » n. 356. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª.
 - » n. 357. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla Società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravellone presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla società delle ferrovie meridionali.
 - » n. 388. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

- Capitolo n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 30. Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 31. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
 - » n. 32. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 33. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 34. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti. (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.
 - » n. 35. Rimborsi eventuali. Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 36. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2^a classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
 - » n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 38. Crediti di amministrazioni estere.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.
 - » n. 41. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della guerra.

- Capitolo n. 3. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 4. Spese postali.
 - » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 37. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 42. Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati.
 - » n. 43. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della marina.

- Capitolo n. 4. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 — Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
 - » n. 24. Corpo reale equipaggi — Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 39. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale, da versarsi all'erario.
 - » n. 42. Spese di giustizia.
 - » n. 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- Capitolo n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 8. Spese di posta.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Istruzione agraria — Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 — Spese per l'azienda.
 - » n. 20. Istruzione agraria — Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 — Spese per l'azienda.
 - » n. 61. Pubblicazione del bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle casse medesime.
 - » n. 78. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi — Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento pel servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3°).
 - » n. 82. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 91. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc. per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni dello Stato.
 - » n. 104. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 112. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
 - » n. 119. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
 - » n. 120. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Pongo a partito l'articolo 2 cui è annesso l'elenco A del quale si è data lettura.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i

Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Si dà lettura dell'elenco B:

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

- Capitolo n. 78. Spese per i servizi del tesoro — Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 80. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico — Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
 - » n. 110. Miniere dell'Isola d'Elba, fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'amministrazione.
 - » n. 113. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo tecnico e telegrafico (canali Cavour).
 - » n. 114. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (canali Cavour).
 - » n. 115. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (canali Cavour).
 - » n. 116. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (canali Cavour).
 - » n. 118. Spesa per imposte e sovrimposte (canali Cavour).
 - » n. 119. Spese di coazioni e di liti (canali Cavour).
 - » n. 120. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (canali Cavour).

Ministero delle finanze.*Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.*

Capitolo n. 33. Aggio di esazione ai contabili:

- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;
- b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendite, diritti e tasse speciali dovute all'amministrazione;
- c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;
- d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;
- e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

Capitolo n. 34. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.

- » n. 40. Spese d'ufficio variabili e materiale :
 - a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;
 - b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.

- » n. 41. Spese di coazioni e di liti:
 - a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;
 - b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
 - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

- » n. 42. Compra e riparazione di mobili. acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:
 - Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.

- » n. 43. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati e debitori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gl'incanti rimasti deserti ed altre spese:
 - a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al demanio, e stampati relativi;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'asse ecclesiastico.

- » n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatosi, diurnisti del servizio del bollo straordinario:
 - a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
 - b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.

- » n. 45. Restituzioni e rimborsi:
 - Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'amministrazione del demanio.

- » n. 46. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

Capitolo n. 47. Contribuzioni sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:

- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
- b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
- c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o corpi morali amministrati dal Demanio.

» n. 48. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;

b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000. Si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'articolo 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040;

c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;

d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;

e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'amministrazione finanziaria.

» n. 49. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000. Si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'articolo 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040;

b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del Lago Trasimeno e dei bacini d'acqua patrimoniali — Spese di perizia e contratti per servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiagge marittime e lacuali ed altri beni del Demanio pubblico.

» n. 53. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (Asse ecclesiastico):

Spese per personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.

» n. 54. Spese d'amministrazione (idem):

Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

» n. 55. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (idem).

» n. 56. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico:

Spese per oneri che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.

» n. 57. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 58. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (idem):

Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

» n. 59. Spese di liti (Asse ecclesiastico).

» n. 158. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Capitolo n. 159. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.

- » n. 160. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 162. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 163. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
 - a) Personale straordinario in servizio dell'amministrazione del Demanio e delle tasse;
 - b) Indennità e spese per le prese di possesso:
 - 1° Spese relative alle prese di possesso;
 - 2° Indennità ai delegati per le prese di possesso;
 - c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:
 - 1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività.
 - 2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.
 - d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;
 - e) Spese di liti:
 - 1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;
 - 2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.
- » n. 164. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
 - a) Annualità e prestazioni diverse, come censi, canoni, livelli, sia in natura che in danaro;
 - b) Imposte e sovrimposte:
 - 1° Imposte erariali sui terreni e sui fabbricati;
 - 2° Sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati.
- » n. 178. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

Capitolo n. 60. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

- » n. 63. Mercede agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
- » n. 68. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 69. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
- » n. 70. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).

Capitolo n. 71. Spese di coazioni e di liti:

Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

- » n. 72. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali.
- » n. 73. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » n. 74. Restituzioni e rimborsi:
Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
- » n. 166. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 168. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

Capitolo n. 77. Soldi per la guardia di finanza.

- » n. 78. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 79. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
- » n. 81. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
- » n. 82. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
- » n. 83. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria.
- » n. 84. Laboratori chimici delle gabelle - Assegni, compensi e indennità al personale.
- » n. 85. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle
- » n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 87. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

Capitolo n. 90. Paghe al personale subalterno.

- » n. 91. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari.
- » n. 92. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
- » n. 93. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie.
- » n. 94. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.

Dogane.

Capitolo n. 98. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.

- » n. 100. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
- » n. 101. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
- » n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

Capitolo n. 105. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.

- » n. 106. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Comune di Napoli.

Capitolo n. 182. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

- » n. 183. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (*idem*).
- » n. 185. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (*idem*).
- » n. 186. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (*idem*).
- » n. 187. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 188. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (*idem*).
- » n. 189. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*idem*).

Comune di Roma.

- » n. 192. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.
- » n. 193. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (comune di Roma).
- » n. 195. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (*idem*).
- » n. 196. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (*idem*).
- » n. 197. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (*idem*).
- » n. 198. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (*idem*).
- » n. 199. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (*idem*).

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

Capitolo n. 110. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

- » n. 111. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario

Lotto.

Capitolo n. 116. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tabacchi.

Capitolo n. 122. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.

- » n. 123. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 124. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
- » n. 126. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
- » n. 128. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.
- » n. 129. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
- » n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio; trasporto dei tabacchi e dei materiali diversi, e spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi.
- » n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 132. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
- » n. 133. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture.
- » n. 174. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi

Sali.

Capitolo n. 137. Indennità ai rivenditori dei sali.

- » n. 138. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 140. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 141. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 143. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 144. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

- Capitolo n. 146. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 148. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
 - » n. 150. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio.
 - » n. 151. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
 - » n. 152. Restituzioni di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

- Capitolo n. 18. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero.
- » n. 30. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 32. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per 100 lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 33. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Capitolo n. 82. Pesi e misure. — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

Pongo a partito l'articolo 3, cui è annesso l'elenco B del quale si è data lettura.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

« Art. 4. È data facoltà al Governo di autorizzare, in relazione all'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1890, n. 7078, che regola l'esecuzione della legge 2 luglio 1890, n. 6930, la emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di lire 39,414,268. 75, la quale, insieme a quella di lire 585,731. 25 di quote di concorso dei Comuni e delle Provincie, corrisponde alla spesa di lire 40 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto delle leggi 27 aprile 1885,

n. 3048; 24 luglio 1887, n. 4785; 20 luglio 1888, n. 5550; 20 luglio 1890, n. 7008, e 10 aprile 1892, n. 185. »

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Quest'articolo non può più essere approvato com'è, per effetto della legge dei provvedimenti finanziari, già votata dalla Camera, ed anche per effetto della legge sulle spese ferroviarie, essa pure già votata dalla Camera, e che altera le cifre del bilancio dei lavori pubblici. Ma poichè questi due disegni di legge non sono stati ancora pubblicati, come leggi, essendo in esame presso il Senato, d'accordo

con la Commissione proporrei una nuova forma dell'articolo 4^o con la quale si rimanda la determinazione delle opere ferroviarie alla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1894-95. L'articolo è il seguente: « Con la legge d'assestamento del bilancio per l'esercizio 1894-95 saranno, occorrendo, autorizzati i mezzi per provvedere alle spese di costruzioni ferroviarie, stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Quando la vostra Giunta si è occupata di quest'articolo quarto, non ha dimenticato che erano in discussione dinanzi alla Camera i provvedimenti finanziari ed i mutamenti di stanziamento da includersi nei capitoli, a cui si riferisce l'articolo 4. Ma quei provvedimenti non essendo ancora divenuti legge, così non ha creduto di poter modificare nulla in quest'articolo 4. Però oggi che questi provvedimenti sono stati già approvati dalla Camera e che il ministro propone semplicemente di rimandare questi stanziamenti, senza pregiudicare in nulla l'effetto dei provvedimenti finanziari, la Giunta generale del bilancio accetta la nuova formula dell'articolo 4 come è proposta oggi dal ministro del tesoro.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro del tesoro propone che all'articolo 4 del disegno di legge del Ministero e della Commissione sia sostituita la seguente formula:

« Colla legge d'assestamento del bilancio per l'esercizio 1894-95 saranno, occorrendo, autorizzati i mezzi per provvedere alle spese di costruzioni ferroviarie, stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo. »

La Commissione accetta questa nuova formula dell'articolo 4?

Roux, relatore. Accetta!

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 4 così modificato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Articolo 5. È data facoltà al Governo del Re di anticipare per l'esercizio 1894-95, alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali, la somma di lire 5,300,000. »

Roux, relatore. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Roux, relatore. La Giunta generale del bilancio deve fare una osservazione a riguardo di quest'articolo 5.

È davanti alla Camera il disegno di legge n. 315 per lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio.

La Giunta generale del bilancio ha sostituito il primo articolo di quel disegno di legge con un articolo identico all'articolo 5 del disegno di legge per lo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ora la Giunta si crede in obbligo di fare osservare che, approvandosi oggi l'articolo 5 del bilancio del tesoro, non deve più essere approvato l'articolo 1 per lavori e provviste per le strade ferrate.

La Giunta generale del bilancio aveva lasciato questo articolo in ambedue i disegni di legge ricordati, perchè non sapeva quale dei due sarebbe venuto prima in discussione; ma oggi che l'approviamo con lo stato di previsione del Ministero del tesoro, è naturale che nel disegno di legge 315 dovrà esser soppresso l'articolo 1 che è dello stesso tenore.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Accetto, e riferirò al collega dei lavori pubblici questa osservazione, perchè ne tenga conto nell'altro disegno di legge.

Presidente. Metto a partito questo articolo 5. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 6. Agli effetti dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1893, n. 279, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1894-95 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito nella somma di lire 667,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L. 17,000
Id. delle finanze	» 50,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	» 20,000
Id. degli affari esteri	» 15,000
Id. dell'istruzione pubblica	» 30,000
Id. dell'interno	» 90,000
Id. dei lavori pubblici	» 54,000
Id. delle poste e dei telegrafi	» 50,000
Id. della guerra	» 266,000
Id. della marina	» 60,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	» 15,000
	<u>L. 667,000</u>

« Al conto consuntivo 1894-95 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette ».

L'onorevole Rubini avrebbe proposto quest'ordine del giorno:

« Con gli stati di previsione del 1894-95 la spesa per le pensioni sarà portata nella parte ordinaria a carico di ciascun Ministero.

« Allo stato di previsione del Ministero del tesoro sarà inoltre allegato un prospetto riassuntivo di tutta la spesa relativa al debito vitalizio ».

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. Non parlerò a lungo. Questo delle pensioni è un argomento, che fu già molto dibattuto; tuttavia le ultime risultanze dei conti ad esse relativi sono tali da non potersi lasciar passare inosservate.

La progressione del debito vitalizio è realmente inquietante. Mentre nel quadriennio precedente all'esercizio 1891-92 la progressione fu di circa un milione e mezzo all'anno; nel successivo triennio la progressione fu di circa due milioni all'anno. E ciò malgrado gli ultimi provvedimenti, che si son presi, i quali, per quanto attenuati in certa maniera dalle discussioni che avvennero in proposito qui alla Camera ed al Senato, tuttavia una qualche efficacia contro questo soverchiare del debito vitalizio l'hanno conservata. Ora, se le cose procedono di questo passo, sarà anche superata la previsione la più pessimista, che si faceva l'anno scorso allorché si discusse il disegno di legge sulla riforma del debito vitalizio. In allora io diceva che se le iscrizioni fossero arrivate a circa 7 milioni all'anno, il debito vitalizio a suo tempo avrebbe portato un carico pel tesoro di 110 o di 115 milioni; e 7 milioni d'iscrizioni annue ormai le abbiamo.

Di maniera che noi dobbiamo provvedere non soltanto alla spesa presente di 78 milioni, quale essa è iscritta nel bilancio del tesoro, ma dobbiamo considerare gli aumenti futuri di questa cifra. Perchè il debito vitalizio è proprio un seme che si mette nella terra e che a suo tempo diventerà un albero di frutti molto amari. Ora dunque mi pare che si debba intendere con ogni alacrità a vedere di frenare un incremento di spese, che nasconde grossi pericoli pel nostro bilancio. Il ministro del tesoro, che è specialista in materia, dovrebbe riuscirci anche meglio di

ogni altro ministro; ed io lo prego proprio, oramai che è passato tutto il gran lavoro dei provvedimenti finanziari e che avrà maggior tempo anche da dedicare a questa materia niente affatto secondaria, lo prego proprio di prenderla in esame e vedere come si possa riuscire a non andare incontro ad una iattura così grave per la nostra finanza.

Secondo me parecchie provvisori si potrebbero prendere al riguardo, e prima quella di riformare il regolamento sui collocamenti a riposo il quale, a mio parere, funziona male. Il diritto a pensione, come ognuno sa, in via comune si consegue a 40 anni di servizio e 65 di età. All'infuori di questi limiti, non ci sono diritti assoluti per andare a riposo; ma questi sorgono per lo più da casi speciali: d'ordinario è una infermità, che si allega pel collocamento a riposo. Ma noi invece vediamo ogni giorno impiegati messi a riposo, che poi possono dedicarsi, con un'attività non ispregevole, ad occupazioni diverse, che equivalgono presso a poco a quelle da cui furono dispensati dallo Stato.

E di questi casi chi sa quanti ne sono passati sotto gli occhi di tutti i miei onorevoli colleghi.

Ma ciò che vuol dire? Che un difetto evidentemente ci deve essere nel regolamento per i collocamenti a riposo, difetto che bisogna correggere portando un esame rigoroso sulle condizioni di salute dei funzionari, che chiedono la pensione per infermità. Naturalmente la mia osservazione non si riferisce a quei funzionari, che sono obbligatoriamente mandati a riposo, come i militari ad una determinata età, ma specialmente a quelli che tanto spesso chiedono la pensione per cattive condizioni di salute, che poi in effetto non esistono. Per esempio: possiamo noi ritenere sufficiente un semplice attestato di un medico qualunque? E non sarebbe invece il caso di stabilire che l'attestato medico dovrà essere dato con maggiori garanzie, per esempio, da una Commissione di tre medici presieduta dal medico provinciale e formata dal direttore dell'ospedale della Provincia o del circondario e dal medico militare del distretto?

Io non accetterei, così come è presentato, qualunque certificato come si fa ora.

È ben lontano da me il pensare che questi certificati siano rilasciati addirittura sapendo di non dire il vero. Ci possono essere però circostanze transitorie nella salute dei

richiedenti, che sembrano gravi e poi sono soltanto passeggiare; e dopo avuta la pensione, torna la salute. È un caso che succede spesso.

Ci sono altri mezzi, oltre quello proposto, per accertarsi delle reali condizioni di salute dell'impiegato, che vuole andare a riposo, e spero che l'onorevole ministro vorrà pensarci e provvedere.

Vi è anche un altro inconveniente: ed è quello per cui il Governo, dopo avere messo a riposo un funzionario, lo crede ancora capace di determinate funzioni e glielo affida.

Ciò dovrebbe assolutamente cessare, perchè è una contraddizione in termini. O quel funzionario è incapace a prestar servizio, e allora è incapace a prestarlo in qualunque maniera; o è capace, e allora non doveva essere collocato a riposo.

Questa deviazione dalle regole comuni della logica finisce col persuadere la gente che i collocamenti a riposo si fanno così per ragioni private e non per necessità di servizio.

Finalmente vi è un altro ordine di provvedimenti, intorno a cui ho presentato il mio ordine del giorno, che intende a far più efficace e meno difficile il controllo parlamentare. Quando è che vengono alla Camera gli assegni di pensione?

Col consuntivo, che non si discute mai, o che in ogni caso si discute presente il solo ministro del tesoro, e col preventivo del Ministero del tesoro, al quale pure generalmente è presente solo il ministro del tesoro; nessuno di noi crede che in tali occasioni sia necessaria la presenza di tutti i ministri, sebbene quei capitoli del bilancio del tesoro, che si riferiscono alle pensioni, tocchino tutte quante le amministrazioni. Or come farebbe il ministro del tesoro a rispondere ad un'obbiezione, che gli venisse mossa da un deputato, intorno all'eccedere delle pensioni, supponiamo, nel Ministero della istruzione pubblica o in quello dell'interno o in quello della guerra?

Egli non è, pur troppo, che il depositario della spesa. Potrebbe dire: a me vengono i documenti; ho la persuasione, perchè sono regolarissimi, che corrispondano ai fatti; quindi, io non ho da fare altro che pagare. Sarebbe una indiscrezione, da parte dei deputati, domandar di più al ministro del tesoro.

Ecco perchè io mi son permesso di presentare quell'ordine del giorno, il quale tende a togliere dallo stato di previsione del te-

soro la spesa delle pensioni, per caricarla a ciascuno stato di previsione dei vari Ministeri. Così, almeno, quando si discuterà questo argomento, saranno presenti anche gli autori della spesa, e potranno rispondere, se ed in quanto vi siano osservazioni in proposito da fare.

Perchè, poi, non vada perduta quella raccolta preziosa, che è l'insieme della spesa pel debito vitalizio, nella seconda parte dell'ordine del giorno ho detto che, come allegato al bilancio del Ministero del tesoro, sarà unita una tabella riassuntiva di tutto il debito vitalizio.

Ad ogni modo, spero che la Commissione ed il ministro vorranno accettare questo ordine del giorno, il quale non turba nessun servizio, e non impone che una maniera diversa, in tempi diversi, di portare la questione alla Camera.

Concludendo, io non intendo punto di insistere nell'indicare la maniera speciale di frenare lo eccesso del debito vitalizio, che va aumentando tutti i giorni, in una proporzione proprio pericolosa; ma devo insistere sulla necessità che, se non quelli da me proposti, altri provvedimenti si prendano da chi meglio di me conosce la materia.

Non ho altro da dire.

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Roux, relatore. Debbo avvertire, prima di tutto, l'onorevole Rubini, che nel suo ordine del giorno dovrebbe cambiare una data. Egli dice: *per lo stato di previsione del 1894-95*; e dovrebbe dire: *per lo stato di previsione del 1895-96*.

Rubini. È giusto.

Roux, relatore. L'onorevole Rubini ha sollevato una questione, quella del regolamento delle pensioni, che fu già sollevata parecchie volte.

Fino dal 1888, quando fu nominata una Commissione speciale per istudiare questo argomento, fu suggerito allora di pigliare misure più severe per la concessione delle pensioni, specialmente per le pensioni giustificate da infermità. E ricordo che nelle proposte di quella Commissione, sin d'allora, si equiparava lo stato degli impiegati civili a quello dei militari; e si diceva: come per i militari c'è una Commissione sanitaria, che non concede il collocamento a riposo per infermità, se non dietro esame severo, così an-

che per i funzionari civili ci deve essere una maggiore garanzia pel collocamento a riposo.

La Commissione dell'anno scorso, di cui credo faceva parte, e fu tanto ausilio, anche l'onorevole Rubini, ha richiamata alla memoria della Camera quella disposizione suggerita fin dal 1888, ed è bene che anche oggi quella disposizione sia ricordata.

È ciò tanto più necessario, in quanto che, con la legge del 1893, il Governo fu autorizzato a fare il testo unico sulle leggi delle pensioni. Questo testo unico dovrà naturalmente avere anche il suo regolamento unico; e se in questo regolamento unico potrà essere accolta finalmente una raccomandazione fatta fin dal 1888, sarà tanto di guadagnato.

Ma c'è qualche cosa di meglio da fare per ottenere lo scopo che vuole l'onorevole Rubini.

Le pensioni si concedono realmente in misura troppo elevata, si concedono specialmente in misura troppo elevata quelle le quali sono conferite ad impiegati, che hanno meno di 65 anni di età. Con la legge attuale, chi abbia 30 o 40 anni di servizio, ha la stessa pensione abbia o no 65 anni di età.

Ora l'onorevole Rubini sa benissimo che, in seguito alla legge del 1893, il Governo ha nominata una Commissione Reale per studiare l'argomento delle pensioni, e specialmente quello della Cassa di previdenza.

Ora io richiamo l'attenzione del ministro del tesoro su questo argomento, perchè, se non erro, per quello che consta a me, questa Commissione Reale, oltre a regolare la Cassa di previdenza, per cui fu nominata, avrebbe trovato una misura molto chiara, molto precisa e legittima, perchè sia istituito un freno automatico, che faccia sì che si rallenti almeno di molto il numero delle pensioni, che si hanno a concedere, per un servizio minore di 40 anni, e per un'età inferiore ai 62 o 65 anni. Poichè se l'impiegato stesso non è direttamente interessato a uscire dal servizio più tardi che può, tutte le altre misure, relativamente a disposizioni speciali, credo che abbiano poca efficacia. Se questo freno automatico è trovato, e pare opportuno e lodevole anche al ministro del tesoro, io faccio la raccomandazione che il provvedimento relativo sia accettato dal ministro.

In quanto all'ordine del giorno, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettarlo. È un fatto, che le pensioni vengono discusse dal solo cassiere, che è il ministro

del tesoro che deve pagarle, e di queste non ha nessuna responsabilità, perchè sono date dai singoli Ministeri. Mi ricordo che, altre volte, il nostro presidente, onorevole Vaccelli, aveva fatto severe proposte per frenare questa concessione di pensioni, ed aveva fatto la proposta che nessuna delle pensioni, proposte dagli altri Ministeri, fosse definitivamente concessa senza il controllo del ministro del tesoro.

Ora quel freno non fu potuto accettare. Oggi l'onorevole Rubini ne propone un altro. Se anche questo può contribuire a diminuire il numero strabocchevole di pensioni, che in un solo anno hanno sorpassato gli 8 milioni di lire, la Commissione di buon grado lo raccomanda al ministro. La variazione negli effetti del bilancio è nulla. Dà solamente alla Camera la possibilità di discutere le pensioni concesse, man mano che vengono i bilanci dei Ministeri, nei quali queste pensioni sono accordate. Se il ministro del tesoro, come speriamo, accetterà l'ordine del giorno Rubini, noi saremo ben lieti che al prossimo bilancio di previsione, tutte le pensioni siano classificate secondo la loro origine nelle spese dei singoli Ministeri, e ciò non porterà nessun disturbo all'amministrazione attuale delle pensioni, la quale, ad onor del vero, funziona molto bene presso il Ministero del tesoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Io vorrei pregare l'onorevole Rubini di non insistere nel suo ordine del giorno, anche per non dare lo spettacolo di deliberazioni diverse prese dalla Camera alla distanza di pochi giorni.

La Camera ha votato tre giorni fa un articolo in cui è detto che la spesa per le pensioni sarà iscritta, a cominciare dal 1895-96, in un solo capitolo per ogni singolo Ministero tra le spese effettive del bilancio del tesoro.

Ora siccome tutta questa questione delle pensioni, come osservava l'altro giorno il presidente del Consiglio, dovrà presto tornare dinanzi alla Camera e dovrà essere esaminata in rapporto a parecchie delle considerazioni fatte dall'onorevole Rubini, io lo pregherei per ora a non volerla compromettere in questa singola parte.

È un fatto che c'è stato un abuso nella concessione delle pensioni, e ciò risulta chiaro dalla cifra enorme di 12 milioni di nuove

pensioni accese in 18 mesi. Ma io credo che in parte il fatto sia dipeso dalla esecuzione della nuova legge sulla operazione delle pensioni, la quale stabilendo che le pensioni che si sarebbero concesse fino a una certa data si sarebbero pagate con un debito, ha stimolate le amministrazioni in quel periodo a sollecitare gli impiegati ad andare in pensione. Questo però è un fenomeno passeggero e che non si può ripetere; ma convergo nel riconoscere che occorrerà mettere un freno alla troppo facile concessione delle pensioni, e credo, senza pregiudicare la questione, che sarebbe più conveniente lasciare il controllo delle pensioni al ministro del tesoro, che ne dovrà rispondere dinanzi al Parlamento.

Perciò credo che sia meglio votare tutto il complesso delle pensioni nel bilancio del tesoro anzichè rimandarle parte per parte ad ogni singolo bilancio.

Quanto alla proposta a cui accennava l'onorevole Roux, non è ancora stata sottoposta al mio esame; quando lo sarà, io la prenderò in seriissima considerazione, sembrandomi in massima assai opportuna.

Io spero che si possa, quando il Parlamento riprenderà le sue sedute, regolare più efficacemente tutta questa materia, in modo da evitare gli inconvenienti che si sono finora verificati. Quindi non volendo pregiudicare ora la questione in una sola parte, pregherei l'onorevole Rubini di non insistere nell'ordine del giorno, promettendo di occuparmi della questione che io pure ritengo della massima importanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Io avrei sperato che la risposta dell'onorevole ministro del tesoro fosse diversa. Egli fonda essenzialmente la sua obiezione sul fatto che si è votata pochi giorni fa una modificazione all'attuale maniera di registrare le pensioni nel bilancio del tesoro. Egli forse ha dato a questa circostanza un peso, che passa la sua portata. Quella proposta non era intesa ad altro che a specificare il modo attuale di registrazione nel bilancio del debito vitalizio in modo di fare apparire singolarmente il carico di ciascun Ministero; e non si oppone quindi a quello, che oggi viene proposto che anzi ne è un complemento; io penso che il Ministero del tesoro, anche se le pensioni non figurano nella parte effettiva delle sue spese, o vi

figurano solamente come allegato, può sempre esercitare la sua azione di controllo tanto vigorosamente come nel caso attuale; mentre rimane gravissima sempre l'obiezione da me fatta che, quando si discutono le pensioni, mai, o quasi mai, è presente il ministro, dalla cui amministrazione le pensioni stesse derivano.

Le pensioni si riguardano, quasi, come una materia la quale, una volta registrata, non è più suscettibile di controllo. Infatti, ripeto, il ministro del tesoro non potrebbe dare sull'argomento nessuna spiegazione, e non sarebbe lecito a noi il domandarla; quindi l'obiezione principale, che io facevo al metodo attuale, rimane intera, nonostante le parole dette dal ministro del tesoro; eppure si tratta di una impostazione che è fra le più elevate del bilancio.

Quanto poi ad attendere che si muti tutta la materia per adottare dei provvedimenti, temo che dovremo attendere molto. Potrebbero intanto essere adottate le opportune modificazioni delle parti più deficienti del regolamento. Ma, se i provvedimenti nuovi dovranno involgere tutta la materia delle pensioni, passeranno decine d'anni prima di venire ad una conclusione; a meno che dalle proposte della Commissione Reale, che tendono anche a disciplinare transitoriamente la materia per ciò che riguarda i collocamenti a riposo degli impiegati attualmente in servizio, si stralci questa senza attendere a disciplinarla allorquando potrà essere attuato il nuovo provvedimento che si riferisce agli impiegati da assumere più tardi.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Si può stralciare!

Rubini. L'onorevole ministro sarà il primo a non volere che il progetto intero venga approvato; perchè, dovendo il progetto stesso, quale viene preparato dalla Commissione, portare alla creazione di una Cassa di previdenza, è evidente che ciò non può farsi senza aumentare ancora, almeno transitoriamente, per un certo numero di anni, gli oneri del Tesoro. Quindi, o devono farsi due distinti disegni di legge, o altrimenti saremo sempre allo stato attuale, in attesa del meglio, ed intanto non otterremo il bene desiderato. Pertanto, onorevole ministro del tesoro, mi dia questa soddisfazione: accetti il mio ordine del giorno, e veda di introdurre subito nel regolamento

le modificazioni più urgenti; perchè, mentre discutiamo, le pensioni aumentano ogni giorno.

Il ministro del tesoro dice che l'aumento eccezionale è un fatto transitorio, e in parte sta bene; ma faccio notare che in parte la strage del 1892-93 fu compensata nell'esercizio attuale. Quando io ho detto, che negli ultimi tempi i collocamenti a riposo e le iscrizioni nuove salgono a circa 7 milioni, ho detto una cifra che comprende quasi un triennio, e fu appunto per prescindere dal considerare un momento solo del fenomeno.

Vede dunque l'onorevole ministro che, mentre noi discutiamo, il pericolo continua. Perciò se si potesse fare qualche cosa subito, ne sarei molto lieto, e credo che l'onorevole ministro sarebbe il primo a rallegrarsene.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Io non ho detto che non avrei potuto stralciare una parte delle proposte, quelle di immediata attuazione, che potesse fare la Commissione Reale, per portarle dinanzi al Parlamento più presto; anzi dichiaro che, se mi verranno fatte delle proposte che si possano far votare sollecitamente, sarò il primo ad adottare questo metodo.

Ma la proposta dell'onorevole Rubini si riferisce agli stati di previsione per il 1895-96 sui quali dovremo deliberare a novembre; perchè dunque votare un ordine del giorno oggi, che forse dovremmo contraddire a novembre? Com'eraccomandazione lo comprendo, ma non altrimenti.

Io quindi prego l'onorevole Rubini di convertire il suo ordine del giorno in una semplice raccomandazione.

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Roux, relatore. Mi permetto di osservare all'onorevole ministro, poichè la Commissione aveva accettata la proposta dell'onorevole Rubini, che questa proposta non contraddice per nulla a quello, che fu votato nei provvedimenti finanziari a proposito dei singoli stanziamenti. Infatti l'onorevole Rubini proponeva che questi capitoli dal 41 al 53, invece di essere iscritti tutti nel bilancio del tesoro, fossero lasciati nel bilancio di ogni singolo Ministero, perchè ogni ministro po-

tesse risponderne in occasione del proprio bilancio.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Fu deliberato precisamente il contrario!

Roux, relatore. Fu deliberato lo stanziamento per singoli capitoli, in ogni singolo Ministero.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. In un solo capitolo delle spese effettive del tesoro.

Roux, relatore. Ma lasciandolo separato per ogni singolo Ministero!

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Ma sempre nel bilancio del tesoro!

Roux, relatore. La proposta dell'onorevole Rubini veniva a modificare questo sistema. Si tratta ora di sapere che cosa ogni Ministero spende di pensioni, e di iscrivere questa somma nei singoli bilanci; ma su questo non insisto. Piuttosto devo osservare che l'ordine del giorno Rubini riguarda lo stato di previsione che dovrà esser presentato a novembre. Ora oggi siamo sullo scorcio della Sessione e poi non ci riuniremo più fino a novembre. Ma l'onorevole Rubini domanda che i prossimi bilanci siano presentati redatti in quest'altro modo. Rimandando dunque a novembre questa discussione, la cosa rimane pregiudicata, perchè al riaprirsi della Camera il ministro del tesoro dovrà presentare tutti i bilanci secondo il sistema attuale, e cioè con tutte le pensioni riunite nel solo bilancio del tesoro.

Ora la proposta dell'onorevole Rubini era fatta per facilitare anche di più quel che domanda il ministro del tesoro. Egli domanda che gli si diano tutte le armi possibili per resistere a tutti i ministri, affinché non siano aumentate le spese per le pensioni. Da parecchio tempo lo stato delle cose è così come dice il ministro del tesoro: e ciò nonostante, è un fatto che le pensioni sono straordinariamente aumentate.

L'onorevole Rubini proponeva un doppio controllo: e cioè non solo il controllo del ministro del tesoro, custode vigile della cassa dello Stato, ma anche il controllo della Camera, che ad ogni ministro avrebbe potuto osservare: voi avete speso troppo in pensioni. L'onorevole ministro del tesoro, che è molto curante dell'economia dello Stato, e che spende in questa uno zelo, di cui noi per primi gli diamo testimonianza e lode, dice che a lui basta per ora il suo controllo, che la Camera può rinunciare per adesso al con-

trollo per ogni singolo Ministero, e che a novembre discuteremo la cosa.

Poichè dunque il ministro non accetta l'ordine del giorno Rubini, io pure prego l'onorevole Rubini, a nome della Commissione, di non insistere. A me basta solamente prendere atto di questo: che l'onorevole ministro ha visto nella nostra proposta per lo meno il desiderio di porre un freno maggiore nello stanziamento delle pensioni, e che egli ha preso lo impegno, d'accordo con la Commissione, per le economie da introdursi nel bilancio, di proporci a novembre le opportune misure perchè questa questione delle pensioni possa avere una soluzione più vantaggiosa per le finanze dello Stato.

Con questa dichiarazione, per conto nostro, non insistiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Una parola soltanto in risposta all'onorevole Roux. L'onorevole relatore dice: Accettate l'ordine del giorno perchè si tratta di presentare gli stati di previsione 1895-96 in questa nuova forma. Rispondo: non è possibile, perchè tra un ordine del giorno e un articolo di legge, io sono obbligato, qualunque fosse il mio desiderio, di seguire l'articolo di legge.

Ora l'articolo di legge, a meno che venisse mutato dal Senato, e Dio ce ne guardi perchè allora dovrebbe tornare tutta la legge davanti alla Camera dei deputati, l'articolo di legge accenna espressamente ad una forma diversa da quella desiderata dall'onorevole Rubini. A che cosa serve che la Camera voti oggi un ordine del giorno che non può essere eseguito nella prossima presentazione degli stati di previsione? Sarebbe una deliberazione inutile.

Come raccomandazione di studio o di una legge speciale da farsi in questa materia

delle pensioni, per cui si possa anche modificare la legge generale votata, può stare. E in questo senso ho dichiarato che accetto la raccomandazione, e presenterò i provvedimenti, possibilmente d'accordo anche con la Commissione Reale; ma non potrei accettare altrimenti. Quindi non è per alcun desiderio di compromettere la questione, ma per assoluta impossibilità di dar seguito al desiderio dell'onorevole Rubini e della Commissione, visto l'articolo votato, al quale io debbo dare esecuzione, che io non posso accettare questo ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Rubini non insiste nel suo ordine del giorno?

Rubini. Dopo quanto si è detto, la mia insistenza sarebbe perfettamente fuori di posto. Però io prego l'onorevole presidente di volere a sua volta pregare i signori ministri ad essere qui allorquando si discute il consuntivo e allorquando si discute il bilancio del tesoro, perchè almeno avremo dinanzi coloro che possono rispondere dell'accensione degli assegni vitalizi.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Il vero sindacato è quello fatto dalla Giunta del bilancio.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 6 ed ultimo.

(È approvato).

Oggi, nella seduta pomeridiana, si procederà alla votazione segreta di questi disegni di legge.

La seduta termina alle 11,55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.
